

Beni Comuni basati sui dati

27 Giugno 2023

Avv. Marco Ciurcina
ciurcina@studiolegale.it

Di cosa parliamo

- DGA
- Proposta di DA
- Altro

DGA

Regolamento (UE) 2022/868 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
maggio 2022 relativo alla governance
europea dei dati e che modifica il
regolamento (UE) 2018/1724
**(Regolamento sulla governance dei
dati)**

DGA

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:

a) le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici;

b) un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati;

c) un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; e

d) un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

2. Il presente regolamento non crea, per gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei dati, né esenta gli enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

DGA

Articolo 3 Definizioni

15) «servizi di cooperative di dati»: servizi di intermediazione dei dati offerti da una struttura organizzativa costituita da interessati, imprese individuali o da PMI, che sono membri di tale struttura, avente come obiettivi principali quelli di aiutare i propri membri nell'esercizio dei loro diritti in relazione a determinati dati, anche per quanto riguarda il compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, di procedere a uno scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei propri membri in relazione ai loro dati, o di negoziare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati per conto dei membri prima di concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati non personali o prima che essi diano il loro consenso al trattamento dei dati personali;

...

DGA

Articolo 3 Definizioni

16) «altruismo dei dati»: la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale;

...

DGA

CAPO II Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici

Articolo 3 Categorie di dati

Articolo 4 Divieto di accordi di esclusiva

Articolo 5 Condizioni per il riutilizzo

Articolo 6 Tariffe

DGA

Articolo 7 Organismi competenti

1. Ai fini della realizzazione dei compiti di cui al presente articolo, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti, che possono essere competenti per specifici settori, per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono istituire uno o più organismi competenti nuovi o avvalersi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfano le condizioni stabilite dal presente regolamento.

...

DGA

Articolo 8 Sportelli unici

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione degli articoli 5 e 6 siano disponibili e facilmente accessibili attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri istituiscono un nuovo ente o designano un ente o una struttura esistente quale sportello unico. Lo sportello unico può essere collegato a sportelli settoriali, regionali o locali. Le funzioni dello sportello unico possono essere automatizzate a condizione che l'ente pubblico garantisca un sostegno adeguato.

2. Lo sportello unico è competente per il ricevimento delle richieste di informazioni e delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le trasmette, ove possibile e opportuno con mezzi automatizzati, agli enti pubblici competenti o, se del caso, agli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Lo sportello unico mette a disposizione per via elettronica un elenco consultabile delle risorse che comprende una panoramica di tutte le risorse di dati disponibili, tra cui, se del caso, quelle disponibili presso gli sportelli settoriali, regionali e locali, contenente informazioni pertinenti che descrivono i dati disponibili, compresi almeno il formato e le dimensioni dei dati e le condizioni per il loro riutilizzo.

...

DGA

Articolo 10 Servizi di intermediazione dei dati

La fornitura dei seguenti servizi di intermediazione dei dati è conforme all'articolo 12 ed è soggetta a una procedura di notifica:

a) servizi di intermediazione tra i titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi; tali servizi possono includere scambi di dati bilaterali o multilaterali o la creazione di piattaforme o banche dati che consentono lo scambio o l'utilizzo congiunto dei dati, nonché l'istituzione di altra infrastruttura specifica per l'interconnessione di titolari dei dati con gli utenti dei dati;

b) servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali o persone fisiche che intendono mettere a disposizione dati non personali e potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi, permettendo in particolare l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al regolamento (UE) 2016/679;

c) servizi di cooperative di dati.

DGA

Articolo 16 Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati

Gli Stati membri possono predisporre disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per facilitare l'altruismo dei dati. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire politiche nazionali per l'altruismo dei dati. Tali politiche nazionali possono in particolare assistere gli interessati a rendere disponibili su base volontaria a fini di altruismo dei dati i dati personali che li riguardano detenuti da enti pubblici, e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.

Se uno Stato membro elabora tali politiche nazionali, lo notifica alla Commissione.

DGA

Articolo 29 Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

1. La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di esperti, costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'ENISA, della Commissione, dal rappresentante dell'UE per le PMI o da un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti per le PMI e da altri rappresentanti di organi pertinenti di settori specifici nonché di organi con competenze specifiche. Nel nominare i singoli esperti, la Commissione mira a conseguire un equilibrio geografico e di genere tra i membri del gruppo di esperti.

DGA

Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 24 settembre 2023.

DA

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo **(normativa sui dati)**

COM(2022) 68 final

2022/0047 (COD)

DA

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. This Regulation lays down harmonised rules on making data generated by the use of a product or related service available to the user of that product or service, on the making data available by data holders to data recipients, on the making data available by data holders to public sector bodies, the Commission, the European Central Bank or Union bodies, where there is an exceptional need, for the performance of a task carried out in the public interest, on facilitating switching between data processing services, on introducing safeguards against unlawful third party access to non-personal data, and on providing for the development of interoperability standards for data to be accessed, transferred and used.

...

DA

Articolo 3 Obbligo di rendere accessibili i dati generati dall'uso di prodotti o servizi correlati

1. Products shall be designed and manufactured, and related services shall be designed and provided, in such a manner that data generated by their use that are readily available to the data holder, as well as metadata that is necessary to interpret and use that data, are, by default and free of charge, easily, securely and, where relevant and appropriate, directly accessible to the user, in a structured, commonly used and machine-readable format.

...

DA

Articolo 4 Diritto degli utenti di accedere ai dati generati dall'uso di prodotti o servizi correlati e di utilizzarli

Articolo 5 Diritto di condividere i dati con terzi

DA

Articolo 14 Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali

(cancellato dal Parlamento)

Articolo 16 Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione

(cancellato dal Parlamento)

DA

CAPO VI PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all'effettivo passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro

Article 23a Scope of the technical switching obligations

Articolo 24 Clausole contrattuali relative al passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro

Article 24a Contractual transparency obligations on international access and transfer

Articolo 25 Abolizione graduale delle tariffe per l'uscita dei dati e delle tariffe di passaggio

Articolo 26 Aspetti tecnici del passaggio ad altri fornitori

DA

Articolo 31 Autorità competenti

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri possono istituire una o più nuove autorità o fare affidamento sulle autorità esistenti

DA

Articolo 35 Banche dati che contengono determinati dati

For the purposes of the exercise of the rights provided for in Articles 4 and 5 of this Regulation, the sui generis right provided for in Article 7 of Directive 96/9/EC shall not apply when data is obtained from or generated by a product or related service.

ALTRO?

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (**regolamento generale sulla protezione dei dati**)

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

ALTRO?

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (**regolamento sui mercati digitali**)

Articolo 6, paragrafo 9

9. Il gatekeeper fornisce, su richiesta e a titolo gratuito, agli utenti finali e a terzi autorizzati da un utente finale l'effettiva portabilità dei dati forniti dall'utente finale o generati mediante l'attività dell'utente finale nel contesto dell'utilizzo del pertinente servizio di piattaforma di base, anche fornendo a titolo gratuito strumenti per agevolare l'effettivo esercizio di tale portabilità dei dati, nonché fornendo un accesso continuo e in tempo reale a tali dati.

ALTRO?

B2G2C

Grazie

ciurcina@studiolegale.it

© Marco Ciurcina 2023 – Alcuni diritti riservati

Queste slides sono utilizzabili secondo i termini della licenza



Creative Commons BY SA 4.0 Internazionale